



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 323/17/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B PER LE STAGIONI
SPORTIVE 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”e, in particolare, il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*”, di seguito anche *Regolamento*;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l’Autorità verifica, per i profili di propria competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTA la nota pervenuta in data 20 giugno 2017 (prot. n. 0039957), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) ha trasmesso le Linee-guida per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTA la nota del 26 giugno 2017 (ns. prot. n 0041112), con la quale l'Autorità ha comunicato alla LNPB l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTA la pubblicazione sul sito web dell'Autorità in data 26 giugno 2017 delle Linee-guida trasmesse dalla LNPB ai fini della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione in data 26 giugno 2017 sul sito *web* dell'Autorità dell'avviso di avvio del procedimento istruttorio non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione;

RITENUTO di poter approvare le Linee-guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B valide per la commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato di calcio di Serie B, al Campionato Primavera 2 ed agli eventi correlati per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali previsti dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nell'organizzazione delle procedure competitive:

- 1) la pubblicazione degli inviti ad offrire deve contenere tutte le informazioni necessarie alle modalità di presentazione ed accettazione delle offerte da parte degli operatori della comunicazione;
- 2) per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- 3) con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, deve essere efficacemente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- 4) i costi di accesso al segnale devono essere orientati all'onere effettivo di realizzazione e, come previsto dalle Linee-guida, l'eventuale emersione di un margine positivo nel meccanismo di copertura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio di accesso al segnale dovrà essere utilizzato sotto forma di revisione di reinvestimento in migliorie tecnologiche da apportare al prodotto. Con riferimento a quest'ultimo punto, si ravvisa la necessità che negli inviti ad offrire trovino illustrazione, anche generale, le modalità con le quali eventualmente tale operazione avverrà, in un'ottica di doverosa trasparenza nei confronti dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

detentori dei diritti, nonché di rispetto della condizione di orientamento al costo sottesa allo svolgimento da parte della Lega del servizio in esame. Al fine di consentire all'Autorità l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza in materia, è opportuno prevedere delle forme di rendicontazione degli utilizzi eventualmente effettuati in tal senso, con modalità da concordare con LNPNB;

- 5) deve essere garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del *Decreto*;
- 6) nell'ottica di una più efficiente allocazione dei diritti, garantita dalla diversificazione del ciclo di sfruttamento degli stessi, nonché di una sempre miglior e maggior tutela del pluralismo, assicurata da offerte dedicate e tarate sulle diverse esigenze dell'utenza finale, possono essere previste in sede di inviti a offrire proposte ad *hoc* distinte per l'utenza *business*, con modalità affini, in termini di garanzie e divieti, a quelle previste per il segmento c.d. *consumer*;
- 7) le modifiche degli *standard* di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;
- 8) va garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le Linee-guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, pervenute in data 20 giugno 2017 e registrate con il prot. n. 0039957 valide per la commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, e 2020/2021 dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato di calcio di serie B, al Campionato Primavera 2 ed agli eventi correlati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. In forza dei poteri assegnati dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, la presente delibera non pregiudica la possibilità da parte dell'Autorità di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B delle condizioni economiche statuite, in ordine al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.
3. La Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmette all'Autorità, al termine di ogni stagione sportiva, una rendicontazione delle migliorie tecnologiche, di cui al paragrafo 44 delle Linee-guida, nelle quali è stato investito l'eventuale *mark up* secondo quanto previsto al punto 4) delle premesse del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi